

**DISCIPLINARE DI INCARICO
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ
DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE, AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ, PER I
LAVORI PUBBLICI, L'EDILIZIA PRIVATA E L'URBANISTICA**

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

1. Il _____, ingegnere/architetto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti di _____ al n. _____ (cod. fisc. _____), con studio in _____, di seguito indicato semplicemente come "tecnico", si impegna a svolgere a favore del Comune di CASTREZZATO (cod.fisc: 00848610176 part.IVA: 00582070983), l'incarico per le prestazioni professionali di supporto all'ufficio tecnico in materia edilizia, urbanistica e lavori pubblici.
2. L'oggetto e le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali di cui al comma 1 sono individuate nel presente disciplinare, che viene allegato quale parte integrante alla determinazione con la quale sarà approvato lo specifico rapporto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
4. Il tecnico incaricato resta obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, del regolamento generale approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, della legge 2 marzo 1949, n. 144, nonché della deontologia professionale e di ogni altra disposizione vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Art. 2 – Oggetto delle prestazioni

1. Le prestazioni d'opera intellettuale che il tecnico si impegna a svolgere a favore del Comune in esecuzione dell'incarico professionale di cui al presente disciplinare hanno ad oggetto le seguenti specifiche materie di rilievo tecnico-amministrativo:
 - a) consulenza per l'organizzazione e il coordinamento dei compiti dell'ufficio tecnico settore edilizia privata e urbanistica, proposta dei moduli operativi, individuazione e proposta di superamento degli ostacoli funzionali e organizzativi e degli altri eventuali aspetti critici;
 - b) collaborazione e indirizzo in ordine alle competenze dell'ufficio tecnico relativamente alle modalità istruttorie delle pratiche edilizie e urbanistiche e adempimenti connessi; collaborazione nell'esame di merito per quelle di particolare complessità, sotto il profilo della loro conformità alla normativa vigente;
 - c) consulenza relativamente ai procedimenti dei lavori pubblici, dalla programmazione, affidamento del progetto, approvazione, scelta del contraente ed esecuzione, fino al collaudo;
 - d) consulenza personale al Sindaco o, su sua richiesta, agli altri organi di amministrazione attiva, anche mediante relazioni scritte, sulle materia indicate;
 - e) formazione del personale in forza all'ufficio tecnico da effettuarsi anche attraverso l'analisi di casi concreti con riferimento ai procedimenti in corso.
2. Nell'ambito delle specifiche problematiche e delle materie di cui al comma 1, l'attività di supporto, collaborazione e consulenza oggetto del presente disciplinare concerne le questioni tecniche organizzative e amministrative eccedenti le normali cognizioni tecniche e l'ordinaria esperienza dell'ufficio e delle professionalità in esso presenti, ai sensi dell'articolo 52 (*a contrariis*) e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e tali da giustificare, anche in considerazione delle esigenze di legittimità e di regolarità tecnica dell'azione amministrativa del Comune, l'apporto consultivo di esperti esterni all'amministrazione.

3. Nell'ambito delle stesse materie, e fatte salve le limitazioni di all'articolo 3, il tecnico deve effettuare altresì le prestazioni di supporto relative a:
- a) studio, approfondimento e proposta di ipotesi di soluzione delle questioni tecniche sottoposte,
 - b) consulenza nell'esame ed eventuale revisione, integrazione, redazione di schemi, bozze o proposte di atti e provvedimenti puntuali e complessi predisposti o da predisporre a cura dall'ufficio tecnico;
 - c) colloqui e incontri esplicativi con gli organi dell'amministrazione, anche collegiali, ovvero con soggetti giuridici indicati dal Sindaco finalizzati alla soluzione delle questioni tecniche che siano prospettate.

Art. 3 - Esclusioni

1. Esula dall'oggetto dell'incarico di cui al presente disciplinare l'attività:
 - a) affari ordinari e di corrente amministrazione del Comune, ovvero rientranti nelle mansioni meramente esecutive e nei normali e ordinari compiti di istituto degli uffici dipendenti dell'Ente;
 - b) questioni prive dei caratteri di particolare complessità o di eccezionalità di cui all'articolo 2, comma 2;
 - c) elaborazione, redazione e revisione di atti normativi generali del Comune;
 - d) perizie, anche stragiudiziali, lodi arbitrali e altri adempimenti simili;
 - e) eventuali altre prestazioni specifiche, a favore del comune, non previste dal presente disciplinare, saranno regolate da apposito e diverso atto contrattuale; tuttavia il presente non costituisce in alcun modo condizione o fonte giuridica di legittime aspettative per l'affidamento di altri incarichi;
2. Il tecnico incaricato resta obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le eventuali indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

Art. 4 – Durata dell'incarico modalità di impegno

1. L'attività di cui al presente incarico è prevista con inizio dalla data di approvazione del presente disciplinare, e termine, fatte salve le facoltà di cessazione anticipata ai sensi dei commi successivi entro 15 giorni dalla comunicazione comunale di cessazione.
2. La scadenza di cui al comma 1 è impegnativa esclusivamente per il tecnico incaricato, mentre per l'amministrazione non costituisce vincolo giuridico, impegno finanziario o di altro genere.
3. Per l'amministrazione il vincolo contrattuale è assunto di volta in volta con apposita specifica determinazione ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante l'impegno di spesa e la data sino alla quale tale impegno deve intendersi valido ed efficace; tale impegno, sia in termini finanziari che di scadenza temporale, è comunque limitato a quanto comunicato al tecnico, di volta in volta, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. In forza di quanto disposto ai commi 2 e 3, l'approvazione del presente atto da parte dell'amministrazione affidante costituisce esclusivamente individuazione del soggetto al quale affidare le prestazioni.
5. In forza di quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, fino alla scadenza di cui al comma 1 gli obblighi dell'amministrazione sono assunti per periodi da stabilire a discrezione dell'amministrazione medesima con i singoli atti di impegno; il rapporto sinallagmatico è pertanto sempre limitato ai periodi di cui al comma 2, mentre per i periodi rimanenti il presente disciplinare costituisce, per il tecnico, atto unilaterale ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del codice civile.
6. Con gli stessi atti l'amministrazione può riservarsi di non utilizzare la consulenza a seconda delle necessità.
7. E' facoltà delle parti rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, con semplice comunicazione scritta e:
 - a) senza necessità di motivazione né di preavviso e senza obbligo di indennizzo alcuno, con effetto 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, qualora la rescissione avvenga per volontà dell'Amministrazione,
 - b) con obbligo di motivazione e con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso nel solo caso la rescissione avvenga per volontà del tecnico incaricato.
8. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 5 – Luogo e modalità di espletamento delle prestazioni

1. L'attività di cui al presente disciplinare è svolta di norma presso la sede del Comune ma può anche essere espletata in luoghi differenti nel caso esigenze particolari di lavoro lo richiedano.

2. Nei limiti di oggetto di cui agli articoli 2 e 3 e di tempo di cui al presente articolo, il Sindaco, l'Assessore delegato per materia, il Segretario comunale possono trasmettere al tecnico incaricato direttive generali, indirizzi e criteri, anche non formalizzati per iscritto.
3. Il tecnico incaricato può discostarsi, con adeguata motivazione, da tali direttive, criteri e indirizzi; resta fermo che i compiti assegnati in relazione all'incarico, per il loro alto contenuto di professionalità, sono svolti dal tecnico in piena autonomia e responsabilità, con i soli limiti previsti dall'ordinamento giuridico.
4. Possono essere richieste al tecnico incaricato consulenze per attività di supporto in ordine all'aggiornamento e alla razionalizzazione degli adempimenti amministrativi necessari al miglioramento del servizio tecnico.
5. Il tecnico incaricato si impegna a garantire la presenza, presso gli uffici comunali, previa richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio o degli amministratori in orari da concordare volta per volta; per garantire le ore di presenza il tecnico incaricato potrà avvalersi anche di suoi collaboratori di fiducia. Saranno ammesse assenze, purché giustificate, previo preavviso da effettuarsi anche telefonicamente.
6. In relazione all'esigenza di prestazioni urgenti da svolgere senza poter attendere la presenza presso gli stessi uffici, nonché all'inadeguatezza delle dotazioni hardware, software, di bibliografia e di documentazione degli uffici comunali, la consulenza può essere svolta anche esternamente agli uffici comunali, purché tale circostanza sia portata a conoscenza dell'ufficio tecnico dell'amministrazione, ovvero tale circostanza si verifichi su specifica richiesta di quest'ultimo o abbia i caratteri di inevitabilità oggettiva.

Art. 6 – Offerta economica e determinazione dei compensi

1. A fronte della prestazione dell'attività professionale di cui al presente disciplinare il compenso spettante al tecnico è determinato in considerazione del contenuto altamente specializzato e complesso della materia, nonché dei termini delle prestazioni.
2. L'applicazione dei criteri di quantificazione del compenso è effettuata in relazione alla complessità dell'incarico nonché al tempo occorrente per il suo svolgimento; qualora, per qualsiasi motivo, in relazione alla predetta quantificazione, i compensi dovessero essere superiori o anche solo prospettarsi superiori all'importo preventivato di cui al comma 3, risultante da una doverosa verifica periodica a cura del tecnico incaricato, questi deve informarne immediatamente il Sindaco in modo da poter valutare tempestivamente una eventuale variazione dell'incarico.
3. Anche in considerazione delle dimensioni demografiche e territoriali del Comune e della sua situazione di fatto, il compenso di cui al comma 1 è stabilito, anche ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, nella misura di seguito indicata:
 - un **compenso orario, comprensivo di ogni onere nessuno escluso (IVA, CASSA ect.) è pari a Euro/ora 60.00, a cui si applicherà uno sconto pari al _____ %**, per le prestazioni professionali previste dal presente disciplinare, calcolate in base alle ore effettivamente svolte;
4. L'impegno di spesa complessivo è determinato con i singoli atti di impegno di cui all'articolo 4, comma 5, del presente disciplinare.

Art. 7 – Termini e modalità di pagamento

1. L'importo delle competenze viene liquidato con cadenza mensile, nel termine di trenta giorni successivi alla presentazione di apposita nota, conforme al presente disciplinare; in ogni caso trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'articolo 9.
2. L'effettivo pagamento delle competenze avviene previa presentazione di apposita nota compenso con indicazione della ritenuta d'acconto e mediante accredito come indicato nella nota.

Art. 8 - Obbligo di conferire con l'amministrazione e dovere di astensione

1. Il tecnico incaricato deve conferire periodicamente con gli organi di amministrazione attiva, relazionando sullo stato delle attività di sua competenza; egli è inoltre obbligato ad evidenziare agli stessi organi, anche tramite il Segretario comunale, disfunzioni, diseconomie, ostacoli organizzativi o procedurali, per quali non sia possibile una soluzione senza l'intervento di atti deliberativi o di decisioni del Sindaco, dell'Assessore delegato o dello stesso Segretario comunale.
2. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge e dai regolamenti; egli è responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della

loro riservatezza.

3. Il tecnico deve astenersi dalle procedure nelle quali sia in qualche modo interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente tale evenienza; al tecnico si applicano le disposizioni inibitorie dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatta eccezione per il conferimento di incarichi ad hoc in materia di LL.PP. che non sono ritenuti incompatibili con l'incarico di consulenza in questione.
4. Fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente incarico è affidato ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 56, L. n. 244 del 24/12/2007".
2. In relazione al pagamento dei corrispettivi il tecnico incaricato prende atto e accetta i vincoli normativi ai quali è soggetta l'amministrazione comunale con particolare riguardo al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trova applicazione il codice civile.
4. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5, solo dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Li _____

Il tecnico incaricato (timbro e firma):

per il Comune:

